




SETTORE 4°

Servizio Urbanistica

U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA/TERRITORIALE

**Proposta di Variante
al Piano Particolareggiato delle Spiagge
così come modificato con D.G.C. n. 147 del 04/04/2019
ai sensi degli art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i..**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Modifica di un tratto di arenile da spiaggia libera per bagnanti
con animali di affezione al seguito a spiaggia in concessione
per bagnanti con animali da affezione a seguito
in località Ponte Sasso**

Comune di Fano (PU)

INDICE

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.....	3
VINCOLI E TUTELE.....	6
INDICAZIONI E VINCOLI INDICATI NEL P.G.I.Z.C.	6
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE	6

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge come da ultimo approvato con D.G.C. n. 147 del 04/04/2019 è stata elaborata dal Settore IV – U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale del Comune di Fano.

L'iter di approvazione è disciplinato all'art. 13 del Piano Gestione Integrato della costa della Regione Marche (P.G.I.Z.C) approvato con Delibera Amministrativa n. 104 del 6 dicembre 2019.

6. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni secondo le procedure previste dagli articoli 26 e 30 della LR 34/1992 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990.

7. Nell'ambito delle procedure di approvazione di cui al comma 6, la Regione effettua la verifica di conformità prevista dall'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo). L'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo. La medesima struttura può indire un incontro tecnico per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze in materia.

Il tratto di arenile interessato dalla variante è ubicato in Località Ponte Sasso ed è classificato dal Piano Particolareggiato delle Spiagge del Comune di Fano come spiaggia per animali da affezione al seguito e in particolare da una fascia di 55 mt (A1) libera e da una fascia di 30 mt. (B1) in concessione così come disciplinato dalle NTA del Piano Particolareggiato delle Spiagge Vigente.

ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE

Sull'intero tratto di spiaggia vengono distinte le seguenti zone:

ZONA A - Spiaggia libera

E' definita "spiaggia libera" l'area pubblica o privata utilizzabile ai fini turistico-ricreativo non occupata da manufatti balneari in cui hanno libero accesso e sosta tutte le persone.

ZONA A/1 – Spiaggia libera per animali d'affezione ("Gimarra e Ponte Sasso")

E' definita "spiaggia libera per animali d'affezione" l' area pubblica o privata, adiacente allo stabilimento balneare per animali d'affezione di cui al punto B/1, utilizzabile ai fini

**turistico-ricreativi non occupata da manufatti balneari permanenti, in cui hanno libero accesso e sosta tutte le persone con animali al seguito.
E' ammessa la realizzazione di apposite aree per lo sgambatoio degli animali.**

ZONA B - Spiaggia in conduzione

E' definita "spiaggia in conduzione" l'area pubblica o privata, utilizzata per la gestione di un'attività ai fini turistico-ricreativo come stabilimento balneare o parcheggio imbarcazioni attraverso concessioni demaniali marittime o autorizzazioni specifica attività.

ZONA B/1 – Spiaggia in conduzione per animali d'affezione (“Gimarra e Ponte Sasso”)

E' definita “spiaggia in conduzione per animali d'affezione“ l' area pubblica o privata adiacente alla spiaggia libera di cui al punto A/1, utilizzata per la gestione di un'attività a fini turistico-ricreativi in cui hanno accesso tutte le persone con animali al seguito.

Lo sgambatoio posizionato temporaneamente nella zona A/1 potrà essere liberamente e gratuitamente utilizzato da tutti i fruitori della spiaggia libera, dovrà essere realizzato con materiali facilmente rimovibili ed essere comunque rimosso a fine stagione. L'onere della manutenzione e pulizia resterà a carico del concessionario.

Per la gestione delle aree dedicate agli animali d'affezione dovranno essere fornite apposite direttive da parte della Giunta Comunale, comprensive delle indicazioni fornite da da ASUR-AV1 Dipartimento di Prevenzione.

ART. 9 – SPIAGGIA LIBERA

“omissis”

a) - SPIAGGIA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Nelle zone di spiaggia libera contraddistinte nelle Tavole di Piano, con apposita simbologia, è consentito l'accesso e la fruizione della spiaggia e del mare alle persone con animali al seguito.

L'area dovrà essere recintata e segnalata con appositi cartelli; l'estensione non può essere superiore a ml. 100.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione delle due spiagge per animali non superiore al 50% e in ogni caso, non inferiore al limite minimo di trenta metri stabilito dall'art. 10 delle N.T.A. per gli stabilimenti balneari, dell'intera area da assegnare in C.D.M. secondo le procedure di legge o regolamento.

L'aggiudicatario dovrà recintare l'area a lui assegnata con rete metallica plastificata alta 2 metri, e fissata al suolo mediante paletti in legno, eventualmente dotata di cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari alla rete.

All'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base; dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate; dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli accompagnatori dovranno raccogliere e gettare negli appositi contenitori i residui organici prodotti dagli animali.

In ogni caso, l'aggiudicatario dovrà predisporre un progetto di sistemazione e utilizzazione dell'area da sottoporre al SUAP, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, previa stipula di apposita convenzione che sarà parte integrante del bando di gara, anche alla pulizia della restante spiaggia destinata al libero

e gratuito accesso di persone con animali al seguito.

“omissis”

Nel tratto di costa in oggetto è presente un forte fenomeno erosivo aggravatosi nel mese di Novembre 2019 con una forte mareggiata che ha interessato tutto il litorale, arrecando anche dei danni alle strutture esistenti e modificando ulteriormente la conformazione della costa proprio nel fronte mare in concessione riducendo ancor più la profondità fruibile.

La Variante prevede sostanzialmente:

1. l'ampliamento della spiaggia in concessione per animali da affezione al seguito di 15 mt. lineari di fronte mare passando dagli attuali 30 mt. a 45 mt.;
2. riduzione della spiaggia libera per animali da affezione al seguito di 15 mt. lineari di fronte mare passando dagli attuali 55 mt. a 40 mt.

È importante evidenziare che con tale variante non vengono aumentati i parametri edilizi dei manufatti a servizio della spiaggia di cui all'art. 10 delle NTA.

VINCOLI E TUTELE

Sull'area oggetto di variante insistono i seguenti vincoli:

VINCOLI DI P.R.G.:

V3 : area di vincolo paesistico di cui all'art.80 delle NTA (ex art.142 D.Lgs.42/2004 – Decreto: “Marotta-Ponte Metauro” – pubblicato in G.U. n.197 del 22.08.1985)

VINCOLO PAESAGGISTICO: L'area è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. - Decreto: “*Marotta-Ponte Metauro*” pubblicato in G.U. n.197 del 22.08.1985.

INDICAZIONI E VINCOLI INDICATI NEL P.G.I.Z.C.

L'area della variante ricade interamente nel transetto a terra n.184 ed è interessata dalla fascia di rispetto a partire dalla linea di battigia che racchiude le seguenti zone litoranee:

- a) il demanio marittimo;
- b) la “zona dei 30 metri” dal demanio marittimo così come definito dall'art.55 del Codice della Navigazione (CdN);
- c) la “zona del Tr20”, la “zona del Tr100” e della “zona del Tr>100” di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010;
- d) la “zona dei 100 metri” di cui all'art.8 del Protocollo del Mediterraneo, definita dal PGIZC.

COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE

In merito alla compatibilità idraulica ai sensi dell' art. 10 della L.R. 22/11 del 23/11/2011 e del regolamento attuativo approvato con D.G.R. 53 del 27/1/2014, si ritiene la variante rientri nell'ambito di applicazione, in base a quanto disposto dal TITOLO II – VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Par. 2.2, punto d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla Legge regionale 34/1992 e dalle vigenti disposizioni normative di altri settori.

Lo scopo della presente verifica tecnica è quello di valutare la proposta di variante in relazione alla pericolosità idraulica dimostrandone la compatibilità con i principi della L.R. 22/2011.

Lo strumento urbanistico del Piano delle Spiagge disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo e del territorio immediatamente contiguo, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità degli stabilimenti balneari. Il Piano regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con specifico riferimento al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione e al PRG vigente.

Come sopradetto, la presente Variante prevede sostanzialmente l'ampliamento di una spiaggia in concessione per animali da affezione al seguito e la riduzione dell'adiacente spiaggia libera per animali da affezione.

Dal punto di vista idraulico non si evidenziano particolari criticità, non sono mai stati segnalati allagamenti e le dinamiche preponderanti sono di tipo meteomarinico.

In merito all'**invarianza idraulica**, ai sensi della L.R. 22/2011 e del regolamento attuativo approvato con D.G.R. 53 del 27/1/2014, si svolgono le seguenti considerazioni.

La legge regionale 22/2011 introduce all'art. 10 comma 3, il principio di invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio che comportano una variazione di permeabilità su-

perficiale. Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.

Nei casi in cui lo scarico delle acque meteoriche da una superficie giunga direttamente al mare (come nel caso degli stabilimenti balneari) o ad altro corpo idrico il cui livello non risulti influenzato dagli apporti meteorici, l'invarianza idraulica delle trasformazioni delle superfici è implicitamente garantita a prescindere dalla realizzazione di dispositivi di laminazione.

Si deve considerare poi che la realizzazione di strutture di laminazione sugli impianti di raccolta delle acque meteoriche sulla spiaggia presenta difficoltà tecniche che rendono di fatto economicamente insostenibile, oltreché inutile per i motivi sopra riportati, la previsione di queste.

In conclusione, a seguito della verifica di compatibilità idraulica, la presente Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge si ritiene compatibile con le limitazioni previste nella D.G.R. 53/2014 ed esente da possibili pericolosità idrauliche.

Il Dirigente del Settore IV-Urbanistica

[Arch. Adriano Giangolini](#)

(firmato digitalmente)